



**GARANTE DEL CONTRIBUENTE**  
**per la Regione Friuli Venezia Giulia**

*Trieste, 16 settembre 2019*

Prot. n. 2019/161

Al Sig. Ministro  
dell'Economia e delle Finanze  
ROMA

Al Direttore dell'Agenzia  
delle Entrate  
ROMA

Al Direttore Regionale  
dell'Agenzia delle Entrate del  
Friuli Venezia Giulia  
TRIESTE

**Oggetto:** *Difficoltà applicative della normativa concernente gli indicatori sintetici di affidabilità di cui all'art. 7 bis D.L. n. 193 del 2016 e 9 bis D.L. n.50 del 2018, conv. con L. n. 96 del 2017*

Facendo seguito ad analoga comunicazione con cui già in data 12.6.2019 era stata sottoposta all'attenzione dei Garanti del Contribuente la grave situazione di difficoltà in cui i commercialisti versavano nella corretta applicazione dei nuovi ISA in ragione dei ritardi e dei mancati chiarimenti circa la nuova normativa, le Associazioni dei Commercialisti ADC e ANC hanno formulato con nota in data 28.8.2019 richiesta di intervento presso la competente Autorità al fine di conseguire un provvedimento di disapplicazione degli ISA per l'anno 2018.

A tal fine, essi hanno evidenziato la sopravvenienza di una nuova circostanza che ha ulteriormente aggravato la già difficile, esistente situazione, precisamente rappresentata dalla pubblicazione in G.U. alla data 17.8.2019 del decreto 9 agosto 2019 del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui, in plateale violazione del termine dei 60 giorni previsto dall'art. 3, comma 2, dello Statuto del Contribuente, sono state apportate ulteriori modifiche al sistema di calcolo, minando ancora una volta i principi che dovrebbero regolare i rapporti tra lo Stato ed il Cittadino Contribuente.

1

Nello stesso senso, i richiedenti hanno ulteriormente osservato come il provvedimento ministeriale determina una palese violazione della gerarchia delle fonti normative in materia tributaria, comportando il superamento di una norma dello Statuto del Contribuente da parte di una fonte normativa secondaria.

Considerazioni sostanzialmente non dissimili sono state espresse dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e dall'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con nota in data 4.9.2019, con cui è stata rappresentata la "desolante" risposta resa in data 31.7.2019 in sede di interrogazione parlamentare dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, subito confermata da quella fornita dal Direttore del MEF alle sollecitazioni ricevute anche ad opera di alcuni Garanti del Contribuente.

Nel corso di quest'ultima è stato, infatti evidenziato come la proposta di rendere facoltativa l'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018, ai soli fini di far conseguire ai contribuenti virtuosi i benefici premiali previsti dalla norma, "di fatto priverebbe l'Agenzia delle Entrate di un efficace strumento ai fini dell'analisi di rischio dell'evasione fiscale utile a definire specifiche strategie di controllo, con l'effetto di depotenziare l'attività di contrasto all'evasione fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria con i connessi effetti sul gettito relativamente a tale periodo d'imposta".

Con successive note rispettivamente in data 6.9.2019, 10.9.2019 e 11.9.2019 gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste hanno, dal canto loro, rappresentato la grave situazione di disagio che la prima applicazione degli ISA sta causando, in evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dello Statuto del Contribuente: pur riconoscendosi che il legislatore ha nella sostanza apprezzabilmente preso atto dei gravi ritardi e disagi che coinvolgono i contribuenti e gli operatori del settore, disponendo con l'art. 12 quinquies D.L. n. 34 del 29.9.2019 la proroga al 30.9.2019 delle scadenze di versamento per i contribuenti interessati dagli ISA, è stato fatto osservare che il provvedimento in esame non soddisfa la necessità di chiarezza e certezza applicativa che dovrebbe accompagnare l'introduzione di un nuovo adempimento così pervasivo e complesso.

Sulla base di tali considerazioni è stata, quindi, rinnovata la richiesta di un intervento al fine di ottenere che, per il primo anno di applicazione del nuovo strumento, i contribuenti, al fine di poter eventualmente ottenere i vantaggi premiali previsti dalla norma, procedano alla compilazione ed al calcolo degli ISA in via meramente facoltativa.

Ciò premesso, non sembra dubbio che l'approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2018 operata con il decreto di data 9 agosto 2019 del Ministro dell'Economia e delle Finanze si pone in aperto contrasto con le previsioni dello Statuto del Contribuente ed, in particolare, sia con i principi fissati dall'art. 6, comma 3, secondo cui "

l'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli", sia con la specifica norma di cui all'art. 3, comma 2, la quale prescrive che "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".

L'esigenza di superare tali discrasie e di evitare gli effetti pregiudizievoli per il contribuente che si ricollegano al mancato rispetto dei summenzionati principi e previsioni dello Statuto del Contribuente potrebbe, ad avviso dello scrivente, trovare soddisfacimento, una volta ritenuta impercorribile, per ragioni riconducibili ad insuperabili esigenze di gettito fiscale, la soluzione, proposta dalle associazioni professionali, di prevedere come meramente facoltativa l'applicazione degli ISA all'annualità 2018, ovvero di disporre un ulteriore rinvio del già fissato termine del 30.9.2019, nell'introduzione di una regola inderogabile, per cui i ritardi da parte dell'Amministrazione finanziaria, pur comprensibili in presenza di novità rilevanti, non devono ridondare a pregiudizio dei contribuenti e di chi li assiste.

In tal senso si renderebbe opportuna, come da proposta già in altra sede avanzata, l'approvazione di una norma generale di spontaneo (ri)equilibrio che, in caso di tardiva emissione dei provvedimenti attuativi ovvero di tardivo rilascio della modulistica, delle istruzioni o del *software* ovvero ancora di loro modifica o aggiornamento, riconosca automaticamente al contribuente la possibilità di ricorrere ad un adempimento integrativo (dichiarazione e/o comunicazione) senza sanzioni ed entro un periodo corrispondente ai giorni di ritardo accumulati dall'Amministrazione finanziaria e, comunque, mai inferiore a 60 giorni.

Soluzione quest'ultima che, siccome rispettosa delle previsioni di legge e dei legittimi interessi sia del Fisco che dei contribuenti, appare meritevole, ad avviso dello scrivente, di seria considerazione.

  
Il Garante  
dott. Mario Trampus